



Città di Aversa

(Provincia di Caserta)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA SERVIZIO DI TAXI CON AUTOVETTURA E MOTOCARROZZETTE

(Approvato con Delibera di C.C. n.41 del 24/09/2004 integrato e modificato
con delibere di G.M. n.446/05 e 306/14)

ART. 1
DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale ovvero di piccoli gruppi di persone in ambito prevalentemente locale.
2. Il servizio si rivolge ad una utenza indifferenziata; esso è compiuto su richiesta della stessa e si svolge in modo non continuativo o periodico su itinerari o secondo orari stabiliti di volta in volta.

ART. 2
DISCIPLINA DEL SERVIZIO

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di taxi svolto con autovetture e motocarrozze a tal uopo predisposte così come previsto dalla legge 15 gennaio 1992 n. 21.
2. Tale servizio è, altresì, disciplinato dalle seguenti norme:
 - a) D.P.R. 24 Luglio 1977 n° 616;
 - b) Legge 15 Febbraio 1992 n° 104 art. 8;
 - c) D. Lgs. 30 Aprile 1992 n° 285;
 - d) D.M. 19 Novembre 1992;
 - e) D.M. 15 Dicembre 1992 n° 572;
 - f) D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495;
 - g) D.M. 20 Aprile 1993;
 - h) Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.474 del 02 febbraio 2001.

ART. 3
NUMERO DELLE LICENZE

Ai sensi del disposto della legge 15 gennaio 1992 n.21, art.5, comma 1, lett. a) e degli indirizzi operativi individuati con deliberazione di Giunta Regionale n.474 del 2 febbraio 2001, il numero delle licenze per il servizio di taxi è fissato con deliberazione della Giunta Comunale, tenuto conto, in particolare, del numero dei residenti, della morfologia del territorio, dei flussi turistici, dei servizi socio-sanitari, delle attività produttive, delle strutture scolastiche, dei servizi sportivi e culturali, nonché dell'offerta relativa alle altre modalità di trasporto pubblico sul territorio.

ART. 4
MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE LICENZE

1. Per il rilascio delle licenze per l'esercizio del servizio di taxi, il Comune bandisce pubblici concorsi, ai sensi dell'art. 8, comma 1°, legge n. 21/92;
2. L'autorizzazione è rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6 legge n. 21/92;
3. Ai sensi dell'art. 8, comma 2, legge n. 21/92 la licenza di esercizio è riferita ad una singola vettura.
4. Non è ammesso, in capo ad uno stesso soggetto:
 - a) Il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi.
 - b) Il cumulo delle licenze per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, anche se rilasciate da Comuni diversi.
5. L'ufficio comunale competente istituisce un apposito registro cronologico delle licenze rilasciate.
6. Il concorso per il rilascio delle licenze deve essere indetto entro 90 (novanta) giorni dall'accertata disponibilità di una o più licenze a seguito di rinuncia, decadenza o revoca, ovvero per aumento del contingente numerico delle stesse, salva l'esistenza di graduatoria valida.
7. Il bando di concorso sarà reso noto con pubblicazione sul BURC (Bollettino Ufficiale della Regione Campania), all'Albo Pretorio del Comune ed affissione di manifesti lungo le strade cittadine.

ART. 5 BANDO DI CONCORSO

Il bando di concorso, per l'assegnazione delle licenze, deve indicare i seguenti elementi essenziali:

- a) numero delle licenze da rilasciare;
- b) requisiti per l'ammissione al concorso;
- c) requisiti per il rilascio delle licenze di esercizio;
- d) i titoli utili per la formazione della graduatoria, oltre a quelli previsti dall'art.8, comma 4, legge n.21\92 nonché il relativo punteggio;
- e) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, modalità di invio e documenti da presentare
- f) il termine di chiusura del procedimento concorsuale.

ART. 6 REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO

1. Ai fini dell'ammissione al concorso, di cui all'art. 4, il candidato dovrà essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professione, rilasciato dalla Direzione generale della Motorizzazione Civile, nonché Iscrizione nel Ruolo dei Conducenti di veicoli, adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, presso la Camera di Commercio di Caserta, ovvero in un elenco analogo in uno degli Stati aderenti all'Unione Europea.
2. Sono, inoltre, richiesti i seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana, oppure appartenente agli Stati della Unione Europea;
 - b) età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 65;
 - c) godimento dei diritti civili e politici;
 - d) proprietà o disponibilità in leasing del veicolo;
 - e) non aver trasferito la precedente licenza da almeno cinque anni;
 - f) non essere incorso nel quinquennio precedente la domanda in provvedimento di revoca o decadenza di licenza per l'esercizio del servizio di taxi, emesso dal Comune di residenza o da altri Comuni;
 - g) non aver riportato una o più condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi, e pene restrittive della libertà personale per un periodo superiore ai due anni, salvo casi di riabilitazione;
 - h) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e sicurezza, disposte dalla vigente normativa in materia di criminalità organizzata;
 - i) non aver riportato condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione, arte o mestiere, salvo riabilitazione ex art. 178C.P. e seguenti.

ART. 7 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande per la assegnazione della licenza per il servizio di taxi dovranno essere inviate a mezzo raccomandata a. r., ovvero presentate all'Ufficio protocollo del Comune, in carta semplice, in busta chiusa, con indicazione del mittente e dell'oggetto della domanda, entro il termine previsto dal bando.
Nella domanda gli interessati devono dichiarare:
 - a) generalità complete con luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza e titolo di studio;
 - b) condizioni, titoli e requisiti per la valutazione, nonché eventuali titoli di preferenza, per la predisposizione della graduatoria secondo le disposizioni del successivo art.8.
2. Per il rilascio della licenza il richiedente dovrà produrre la certificazione rilasciata da uffici pubblici e/o privati, di data non anteriore a tre mesi, attestante il possesso dei requisiti e titoli indicati nella domanda di partecipazione al concorso di cui al precedente comma 1.
3. Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere all'autocertificazione, ovvero a certificazione sostitutiva e abbreviata prevista del 28.12.2000 n.445, in quanto compatibili con le disposizioni della legge n. 21/92, fatti salvi i necessari accertamenti di ufficio da parte dell'Amministrazione Comunale.

ART. 8
CRITERI PER LA REDAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. La graduatoria delle domande di assegnazione delle licenze di esercizio sarà predisposta secondo i seguenti criteri:
 - a) Assenza di titolarità di autorizzazione per il servizio di taxi punti 2
 - b) Possesso titolo di studio di scuola media superiore punti 2
 - c) Possesso diploma Liceo Linguistico o titolo equipollente punti 2
 - d) Per i carichi di famiglia risultanti da certificazione anagrafica da almeno un anno:
 - Coniuge punti 2
 - Ogni figlio punti 1
 - Altro familiare a carico punti 0,50
 - e) Disponibilità di veicolo attrezzato per l'agevole trasporto di soggetti portatori di handicap punti 3
Avere esercitato servizio di taxi, in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di almeno sei mesi.
In tale ipotesi vengono attribuiti **due punti** per ogni semestre di tale esercizio.
Per ogni frazione successiva **non inferiore a mesi tre** viene assegnato **un punto**.
Fermo restando il periodo minimo innanzi richiesto, nel caso in cui il concorrente ha prestato servizio in periodi di tempo diversi, si procederà alla somma di detti periodi ai fini dell'attribuzione del punteggio.
2. In caso di parità di punteggio saranno valutati i seguenti criteri preferenziali:
 - a) Avere esercitato servizio di taxi, in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo complessivo di almeno sei mesi, ai sensi dell'art.8, comma 4 della Legge n.21/92;
 - b) Anzianità del richiedente;
 - c) Presenza nel nucleo familiare di un soggetto portatore di handicap.
3. I titoli valutabili devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, indicato nel bando di concorso.
4. La graduatoria ha **validità di tre anni** dalla data di approvazione.
5. I posti di organico che si rendono vacanti durante il triennio di validità della graduatoria devono essere coperti utilizzando la graduatoria fino al suo esaurimento.

ART. 9
RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il Comune, entro 10 giorni dall'approvazione della graduatoria, ne comunica l'esito all'interessato, assegnando il termine di 30 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti.
2. L'autorizzazione comunale per l'esercizio del servizio di taxi è rilasciata dal Dirigente del Settore entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della documentazione richiesta.
3. La licenza ha validità illimitata a condizione che sia sottoposta a vidimazione quinquennale presso il competente ufficio comunale.
4. L'ufficio competente provvede, di iniziativa, alla verifica del possesso dei requisiti di idoneità del titolare della licenza ogni qualvolta ne ravvisi la necessità e, comunque, almeno nel corso della vidimazione quinquennale.
5. La vidimazione è condizionata al permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalle normative per il rilascio del titolo autorizzatorio.
6. L'assegnatario della licenza dovrà, comunque, procedere a sottoporre il veicolo alla revisione annuale secondo le disposizioni del vigente Codice della Strada.

ART. 10
INIZIO DEL SERVIZIO

1. L'assegnatario della licenza, per nuovo rilascio o per acquisizione a seguito di atto tra vivi o mortis causa, ha l'obbligo di iniziare il servizio entro il termine di 40 (quaranta) giorni dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità.

2. Il predetto termine potrà essere prorogato con provvedimento dirigenziale per causa di forza maggiore, purché debitamente motivata e documentata.
3. L'assegnatario della licenza, prima dell'inizio del servizio, deve provvedere all'installazione del tassametro, debitamente sigillato.

ART. 11

MODALITA' PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. L'esercizio del servizio di taxi è subordinato alla titolarità della licenza, di cui all'art.8 legge n. 21/92;
2. I titolari della licenza per l'esercizio del servizio di taxi, ai sensi dell'art. 7 comma 1° - legge n. 21/92, ai fini del libero esercizio della propria attività, possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 legge n° 443/85;
 - b) associarsi in cooperativa di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori privati.
3. Nei casi previsti dal precedente comma 2 è consentito conferire la licenza d'esercizio agli organismi indicati, fermo restandone la titolarità in capo al conferente, e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza ovvero esclusione dagli organismi stessi, ai sensi dell'art. 7, comma 2°, legge n. 21/92.
4. Il conferimento dell'autorizzazione, come previsto al precedente punto 3, non comporta modifica all'intestazione del titolo, né richiede provvedimento autorizzativo da parte dell'Autorità Comunale.
5. Nel solo caso di recesso l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso, ai sensi dell'art. 7, comma 3°, legge n. 21/92.

ART.12

TRASFERIBILITA' DELLE LICENZE

1. La licenza per l'esercizio del taxi è trasferita ai sensi dell'art.9 legge n.21/92, su richiesta del titolare a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo regionale dei conducenti di veicoli ed in possesso dei requisiti prescritti, quanto il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) Sia titolare di licenza da cinque anni;
 - b) Abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) Sia diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia o infortunio, debitamente documentato con certificazione rilasciata dal medico legale della ASL di appartenenza;
 - d) Ritiro definitivo della patente di guida;
 - e) Cancellazione dal ruolo dei conducenti presso la Camera di Commercio.
2. In caso di morte del titolare, la licenza può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, se in possesso dei requisiti prescritti, previa rinuncia scritta di tutti gli altri aventi diritto, ovvero ad altri soggetti, designati dagli eredi, purché iscritti nel ruolo regionale dei conducenti, di cui all'art.6 legge n.21/92, ed in possesso dei requisiti prescritti. Il decesso dell'assegnatario deve essere comunicato all'ufficio competente entro il termine di 30 giorni dall'evento.
3. Al titolare che abbia trasferito la propria licenza per il servizio di taxi non può essere attribuita altra per concorso pubblico e non può essere trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima
4. Il trasferimento della licenza di esercizio deve essere richiesto entro 30 giorni al competente ufficio comunale, che accerterà l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa.

ART.13 SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo dei conducenti dei veicoli, di cui all'art.6 legge n.21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti:
 - a) Per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - b) Per espletamento del servizio militare di leva o per prestazioni del servizio civile;
 - c) Per un periodo di ferie non superiore a 30 giorni lavorativi annui;
 - d) Per sospensione o ritiro della patente di guida;
 - e) Per incarichi sindacali o pubblici elettivi che comportino un impegno a tempo pieno.
2. Gli eredi minori del titolare di licenza di esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo dei conducenti dei veicoli, di cui all'art.6 legge n.21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato da contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge n.230/62.
4. Il titolare della licenza di taxi deve segnalare la sostituzione alla guida all'ufficio del Comune che ha rilasciato il titolo. La segnalazione deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione, tra quelli indicati al comma 1, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto e la dichiarazione concernente il possesso dei requisiti prescritti.

Alla stessa segnalazione dovranno essere allegati:

 - a) Copia dell'atto di assunzione sottoscritta sia dal titolare che dal sostituto;
 - b) Copia della documentazione indirizzata alla sezione circoscrizionale dell'ufficio di collocamento, con l'avvenuta regolarizzazione dell'assunzione a tempo determinato;
 - c) Copia della posizione INAIL e INPS attestante la regolarizzazione come lavoratore dipendente del sostituto;
 - d) Certificazione ovvero autocertificazione comprovante l'iscrizione nel ruolo dei conducenti.
5. In caso di impedimento per motivi di salute, con prognosi entro i 20 giorni, il titolare della licenza comunica il nominativo del sostituto, il suo numero di iscrizione al ruolo dei conducenti e la durata della sostituzione, allegando il certificato medico entro 48 ore dall'inizio della malattia.
6. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche da un contratto di gestione per un periodo complessivo non superiore a sei mesi.
7. Qualora dalle verifiche d'ufficio risultassero delle irregolarità nella sostituzione si provvederà a sospendere il prosieguo dell'attività con l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente regolamento.

ART.14 COLLABORAZIONE FAMILIARE

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, purché iscritti nel ruolo di cui all'art.6, conformemente a quanto previsto dall'art.230 bis del Codice Civile.
2. I titolari di licenza devono trasmettere all'ufficio comunale competente l'elenco dei familiari, collaboratori, indicando i relativi dati anagrafici ed il numero di iscrizione al ruolo dei conducenti. L'elenco deve essere allegato, in copia, alla licenza di esercizio.

ART. 15 CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE

1. Le autovetture in servizio di taxi devono:
 - essere munite di tassametro omologato, dalla cui lettura è chiaramente deducibile il corrispettivo da pagare;
 - avere a bordo il tariffario, autorizzato dall'Amministrazione Comunale, a disposizione degli utenti. Il tariffario deve essere anche esposto sul retro del sedile anteriore destro;
 - esporre, sugli sportelli anteriori, un contrassegno recante, in modo ben visibile, il numero della licenza, lo stemma, il nome del Comune di Aversa, eventuali recapiti telefonici per le chiamate. Possono, inoltre, recare sulle fiancate scritte e/o stemmi identificativi dell'azienda

che gestisce il servizio taxi. Tali scritte e stemmi potranno avere le dimensioni massime, per ciascuna fiancata, di cmq 875;

- essere di colore bianco secondo quanto previsto dal D.M. 19 novembre 1992;
 - portare sul tetto della vettura un contrassegno, illuminabile, con la scritta “**TAXI**”.
 - esporre contrassegno adesivo che pubblicizzi agevolazioni o sconti, in caso di applicazione di tariffe inferiori a quelle massime stabilite dall’Amministrazione Comunale;
 - applicare, all’interno dello sportello lato sinistro, una targa recante il numero della licenza ed il nominativo del titolare;
 - applicare all’esterno della vettura, nella parte posteriore della carrozzeria, una targa recante lo stemma del Comune, il numero della licenza e la scritta in nero “Servizio pubblico”;
 - essere munito di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, rispondenti ai requisiti previsti dal D.M. 15 dicembre 1992 n.572, al fine di contenere e/o ridurre le emissioni inquinanti;
 - deve essere collaudato per il trasporto di non meno di 4 e non più di 8 passeggeri; deve, inoltre, essere dotato di un bagagliaio idoneo a contenere valigie o altri contenitori per il trasporto di cose ed animali domestici al seguito dell’utente, anche mediante la installazione di portabagagli all’esterno del veicolo.
2. Le targhe e i contrassegni distintivi del servizio possono essere applicati in modo da consentirne la rimozione qualora il veicolo fosse adibito ad uso privato.
 3. Le vetture possono essere dotate di attrezzature telematiche e telefoniche a servizio esclusivo del cliente, con compenso da richiedere a parte in caso d’uso.
 4. Possono essere apposte scritte ed insegne pubblicitarie sui veicoli purché in conformità alle prescrizioni del [D. Lgs. n. 285/92](#) (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni.

ART.16 CARATTERISTICHE DEL TASSAMETRO

1. Il tassametro deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:
 - a) funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano ed a base chilometrica per il servizio extraurbano. Il funzionamento a base multipla deve essere comandato da un congegno ad orologeria che si attivi azionando il tassametro per l’inserimento della relativa tariffa;
 - b) essere programmato in modo che il passaggio alla tariffa extraurbana non consenta l’inserimento di altre tariffe.
2. Il tassametro è sottoposto a verifica da parte del competente ufficio comunale per accertare il rispetto delle caratteristiche tecniche e della corretta taratura tariffaria. Dopo la verifica il tassametro è sottoposto a sigillatura ufficiale.
3. Il tassametro deve:
 - a) essere attivato solo al momento dell’inizio del servizio con il veicolo e bloccato al raggiungimento della destinazione;
 - b) indicare eventuali supplementi stabiliti dalla tariffa.
4. Non è consentito tenere in esercizio tassametri inefficienti o comunque alterati.
5. L’autista, in caso di avaria del tassametro, deve informare immediatamente il passeggero e continuare la marcia solo su sua espressa richiesta. In tal caso l’importo della corsa sarà riscosso in base al percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio.
6. Il tassista deve dare immediata comunicazione all’ufficio comunale competente di ogni intervento che abbia dato luogo alla rimozione del sigillo dal tassametro. L’ufficio, in tale ipotesi, provvederà alla prescritta verifica del tassametro con apposizione del nuovo sigillo.
7. E’ consentito installare tassametri in grado di evidenziare le singole voci che compongono l’importo totale e rilasciare la distinta di tale importo su supporto cartaceo.

ART.17 TARIFFE

1. Le tariffe per il servizio di taxi, nonché eventuali supplementi, sono fissati dal Comune con apposita deliberazione di Giunta Comunale. Le tariffe ed i supplementi sono sottoposti a verifica annuale.
2. La tariffa è a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano ed a base chilometrica per il servizio extra-urbano.
3. I supplementi tariffari attengono :

- a) al servizio svolto in giorni festivi o domenicali;
 - b) al trasporto di ogni persona in più oltre la terza fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai 10 anni;
 - c) per ogni bagaglio trasportato superiore a cm 100 x 70;
 - d) al servizio notturno effettuato dalle ore 20,00 alle 6,00 ad eccezione di servizi di pronto intervento.
4. Le tariffe, i supplementi e le condizioni di trasporto sono portati a conoscenza dell'utenza mediante apposita tabella affissa all'interno del veicolo in modo ben visibile e leggibile in lingua italiana. La parte del tariffario in lettere deve essere riportata anche in lingua inglese.
 5. Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato, sulla base delle tariffe determinate ai sensi del comma 1 del presente articolo.
 6. I titolari di licenza di taxi e le organizzazioni economiche previste dall'articolo 7 della legge 21/92, nonché le centrali Radio-taxi possono applicare tariffe inferiori a quelle massime stabilite dall'Amministrazione Comunale. Possono, altresì, stipulare con soggetti terzi, pubblici o privati, convenzioni o abbonamenti, per l'esercizio della loro attività, anche con variazioni al ribasso dell'importo della metrica e degli eventuali supplementi.

ART. 18 SOSTITUZIONE DELL'AUTOVETTURA

1. Nel corso della validità della licenza comunale, il titolare della stessa può sostituire il veicolo in servizio con altro, purché dotato delle caratteristiche tecniche e amministrative per l'espletamento dell'attività di taxi.
2. La sostituzione dovrà essere annotata nella autorizzazione di esercizio, previa presentazione dell'istanza corredata dalla prescritta documentazione, da presentare entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione dell'atto di compravendita.

ART. 19 NORME DI COMPORTAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO

1. Nell'esercizio dell'attività il conducente del veicolo ha l'obbligo di rispettare le seguenti norme di comportamento:
 - a) prestare regolarmente servizio;
 - b) tenere un comportamento corretto e civile con senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutto il trasporto;
 - d) predisporre opportuni servizi sostitutivi in caso di avaria del veicolo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
 - e) consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai passeggeri nel veicolo;
 - f) avere a bordo del veicolo copia del presente regolamento e tutti i documenti per l'esercizio dell'attività di taxi, esibendoli a richiesta dagli organi preposti ai servizi di Polizia stradale;
 - g) trasportare i bagagli al seguito dei passeggeri;
 - h) seguire, salvo specifica richiesta da parte dell'utente, il percorso più breve ovvero quello più economico nel recarsi al luogo indicato.
2. E' fatto divieto, al personale conducente, di:
 - a) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta dei viaggiatori o casi di accertata forza maggiore nonché di evidente pericolo;
 - b) richiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli risultanti dal tassametro;
 - c) modificare il percorso stabilito con gli utenti;
 - d) adibire alla guida conducenti sprovvisti delle prescritte abilitazioni per l'esercizio dell'attività;
 - e) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio.

ART. 20
AMBITO TERRITORIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. I titolari di licenza di taxi possono effettuare trasporti su tutto il territorio nazionale e negli Stati membri dell'Unione Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Stati lo consentano;
2. Il prelevamento dell'utenza ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione sono effettuati con partenza dal territorio del Comune di Aversa;
3. La prestazione del servizio è obbligatoria all'interno dell'area comunale mentre per destinazioni oltre il territorio comunale la prestazione è facoltativa.

ART. 21
STAZIONAMENTO TAXI

1. Lo stazionamento dei veicoli deve avvenire in luogo pubblico in apposite aree (piazzole) a tal fine predisposte. Dette aree vengono individuate sul territorio comunale dall'Amministrazione comunale, che ne dovrà curare l'allestimento e la manutenzione con installazione di apposita segnaletica.
2. I tassisti sono tenuti a prendere posto con la vettura nelle piazzole secondo l'ordine di arrivo. La partenza per svolgere il servizio avviene seguendo lo stesso ordine. L'utente, ha però, facoltà di scegliere il taxi di cui servirsi, anche in relazione ai servizi aggiuntivi offerti dal tassista (quali telefono, fax ed altro).
3. Nel caso di chiamata a mezzo radio i tassisti possono espletare il servizio richiesto uscendo dall'ordine di arrivo.
4. Il Comune ha facoltà di interdire l'uso delle piazzole di sosta, ovvero prevederne lo spostamento in altra area per motivi di interesse pubblico o sicurezza pubblica.
5. All'utenza è consentito accedere al servizio per l'immediata prestazione, fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista ovvero con qualsiasi altro mezzo di comunicazione. In tale ultima ipotesi è dovuta anche la tariffa relativa al percorso effettuato per il prelevamento.
6. Il tassista non può far salire a bordo il cliente nel caso in cui il taxi si trovi ad una distanza inferiore a cento metri dal luogo di stazionamento ove vi siano in attesa altri taxi o clienti.

ART.22
USO COLLETTIVO DEL TAXI

1. Il servizio di taxi collettivo costituisce una modalità particolare di effettuazione del servizio, con la caratteristica di offrire il servizio stesso contemporaneamente ad utenze diverse con distinti contratti di trasporto.
2. Il servizio di taxi collettivo è accessibile in qualsiasi luogo del territorio comunale e solo per percorsi a tariffa urbana.
3. All'utente, singolo o collettivo, deve essere accordato l'ordine di precedenza in base alla richiesta del servizio ed al percorso da effettuare per la destinazione indicata.
4. L'istituzione del presente servizio dovrà essere comunicata all'utenza da parte dell'ufficio comunale competente e dai titolari delle licenze di taxi.

ART.23
VEICOLO DI RISERVA

1. Nell'ambito di organizzazione del servizio di taxi, il Comune può autorizzare, su richiesta dei titolari di licenza o degli organismi associati, di cui all'articolo 7 della legge n.21/92, l'immatricolazione di vetture taxi da adibire esclusivamente a veicoli di riserva di taxi fermi per guasti meccanici, incidente stradale, furto e incendio.
2. Il veicolo fermo per motivi tecnici potrà essere sostituito, per il solo periodo di fermo, con altra vettura avente caratteristiche tecniche di idoneità e debitamente collaudata per il servizio pubblico non di linea e contrassegnata da apposito simbolo di riconoscimento fornito dall'ufficio comunale competente e restituito al termine dell'uso.
3. I veicoli di scorta devono essere di proprietà o, comunque, nella piena disponibilità del titolare della licenza di esercizio.

4. Tali vetture di scorta saranno munite di licenze, non cedibili a terzi, rilasciate esclusivamente ai titolari del servizio di taxi o degli organismi associati, di cui all'articolo 7 della legge n.21/92 operanti nel territorio comunale su loro espressa richiesta.
5. Il titolare di licenza, la cui vettura si trova nell'impossibilità di circolare, deve comunicare all'ufficio comunale i motivi e la durata del fermo tecnico ed i contrassegni dell'auto di scorta utilizzata.
6. Al titolare del servizio, al collaboratore familiare ed al sostituto alla guida è vietato l'uso della propria autovettura qualora gli sia stato assegnato un veicolo di riserva.

ART.24 SERVIZIO A MEZZO RADIO-TELEFONO

1. Il servizio di taxi può svolgersi avvalendosi anche di un servizio centralizzato di radio-telefono.
2. Il servizio radiotaxi assicura il soddisfacimento della richiesta di trasporto mediante impegno della vettura che comporti il minor costo per l'utenza. Il servizio ha inizio con l'accettazione della chiamata radio o ricevuta al telefono pubblico.

ART.25 TURNI ED ORARI DI ATTIVITA'

1. Il Comune determina, con ordinanza, l'orario di attività del servizio di taxi, nonché l'avvicendamento nelle località di stazionamento in relazione alle esigenze della clientela.
2. L'orario del servizio di taxi deve essere reso noto al pubblico a cura del titolare della licenza, ovvero del sostituto alla guida, mediante esposizione di appositi cartelli presso le aree di stazionamento.
3. I titolari di licenza di taxi, ovvero i sostituti alla guida, sono tenuti ad osservare l'orario di attività e i turni di avvicendamento loro assegnati. L'orario minimo di servizio giornaliero non può essere inferiore a sei ore.
4. E' obbligatorio il riposo tra il termine di un turno e l'inizio di un altro. Il periodo di riposo non può, comunque, essere inferiore a sei ore.

ART. 26 INTERRUZIONE DEL TRASPORTO

Nel caso di interruzione del trasporto per avaria del veicolo o per altri casi di forza maggiore, senza che vi sia la possibilità di organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore sarà tenuto a pagare solo l'importo corrispondente al percorso effettuato.

ART. 27 TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP

1. Il servizio di taxi è accessibile a tutti i soggetti disabili. Il conducente del veicolo ha l'obbligo di prestare la necessaria assistenza per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.
2. La prestazione del servizio di taxi è obbligatoria, nei limiti previsti dalla legge, ed accessibile per i soggetti portatori di handicap.
3. Il trasporto delle carrozzine al servizio dei disabili e dei cani al servizio dei non vedenti sono gratuiti.

ART. 28 FORZA PUBBLICA

E' fatto obbligo al titolare della licenza per il servizio di taxi di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari di P.S., compatibilmente con l'espletamento dei servizi in atto.

ART. 29
VIGILANZA

1. L'Ufficio comunale preposto, nell'ambito delle proprie competenze, vigila sulle norme che regolano il servizio di trasporto non di linea.
2. A tale scopo si avvale della collaborazione della Polizia Municipale per promuovere verifiche sull'andamento del servizio, inchieste d'ufficio o a seguito di reclamo da parte degli utenti, finalizzati all'assunzione di determinazioni o provvedimenti del caso.

ART. 30
SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Chiunque adibisce al servizio di taxi un veicolo non destinato a tale uso è soggetto, ai sensi dell'art. 85 commi 2 e 3 del vigente Codice della Strada - D. Lgs 285/92, alle sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie del ritiro della carta di circolazione del veicolo e della licenza di esercizio, nonché della confisca del veicolo stesso.
2. Salvo quanto previsto al precedente punto 1, per le violazioni alle norme del presente regolamento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € **103.00** (centotre euro) a € **618.00** (seicentodiciotto euro), nel rispetto di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni.

ART. 31
DIFFIDA

Il Dirigente del Settore diffida il titolare dell'autorizzazione quando:

- a) non vengono conservati nel veicolo i documenti di autorizzazione del servizio;
- b) il servizio non viene esercitato con regolarità;
- c) il veicolo non viene presentato ad eventuali accertamenti e non venga tenuto in condizioni di decoro e pulizia.

ART. 32
SOSPENSIONE DELLA LICENZA

1. la licenza d'esercizio per il servizio di taxi può essere sospesa dal Dirigente del Settore interessato, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione accertata e dell'eventuale recidiva, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:
 - a) violazione degli obblighi stabiliti dalla legge, dai regolamenti statali e comunitari vigenti in materia;
 - b) mancata regolarizzazione del personale dipendente ai fini assicurativi della previdenza sociale, dell'assistenza malattie e infortunio sul lavoro;
 - c) violazione delle norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
 - d) violazione delle tariffe in vigore;
 - e) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
 - f) interruzione del servizio senza giustificato motivo;
 - g) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art.27 del presente regolamento, ovvero il titolare della licenza già diffidato, sia incorso nuovamente in una delle violazioni che prevedono l'applicazione della diffida.
 - h) prestazione del servizio con tassametro o contachilometri non perfettamente funzionanti ovvero irregolari.
2. Il provvedimento di sospensione sarà, tempestivamente, notificato all'interessato e trasmesso all'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. ed all'ufficio addetto alla tenuta del ruolo dei conducenti.

ART. 33
REVOCA DELLA LICENZA

1. La revoca della licenza può essere disposta dal Dirigente del Settore nei seguenti casi:
 - a) perdita dei requisiti di idoneità morale o professionale del titolare dell'autorizzazione;
 - b) a seguito dell'adozione, ai sensi del precedente art.30, di tre provvedimenti di sospensione della licenza;
 - c) condanna per il titolare della licenza, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per un periodo superiore ai due anni;
 - d) negligenza abituale e continua nel disimpegno del servizio o per gravi e ripetute violazioni del presente regolamento;
 - e) accertamento di tre violazioni delle tariffe in vigore;
 - f) inottemperanza del provvedimento di sospensione del servizio.
2. Il provvedimento di revoca sarà, tempestivamente, notificato all'interessato, e trasmesso all'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. ed all'ufficio addetto alla tenuta del Ruolo dei conducenti.

ART. 34
PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

1. I procedimenti di diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione sono intrapresi a seguito di rapporti redatti dagli organi di vigilanza previsti dall'art.12 del Codice della Strada. Gli accertamenti effettuati, che prevedono la sanzione della sospensione o revoca della licenza, devono essere contestati o notificati tempestivamente al titolare; questi può far pervenire, entro i successivi quindici giorni, all'ufficio comunale competente, proprie memorie difensive.
2. Il Dirigente del Settore competente, esaminati gli atti di accertamento e le eventuali memorie dell'interessato, provvede all'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio ovvero all'archiviazione degli atti.
3. Il provvedimento adottato sarà tempestivamente notificato all'intestatario della licenza e, nel caso di sospensione o revoca, anche al competente Ufficio Provinciale della M.C.T.C. di Caserta.

ART. 35
DECADENZA DELLA LICENZA

1. Il Dirigente del Settore competente dispone la decadenza della licenza nei seguenti casi:
 - a) mancato inizio del servizio entro il termine prescritto dall'art.10 del presente regolamento;
 - b) dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza di esercizio da parte del titolare della stessa;
 - c) alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 20 giorni, salvo i casi di forza maggiore;
 - d) mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a mesi quattro;
 - e) per morte del titolare dell'autorizzazione, salvo quanto prescritto nell'art. 10 del presente regolamento.
2. Il provvedimento di decadenza dovrà essere comunicato, tempestivamente, all'interessato o suoi eredi in caso di morte e trasmesso all'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. di Caserta ed all'ufficio addetto alla tenuta del Ruolo dei conducenti.

ART. 36
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

1. Le sanzioni previste dal presente regolamento devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa e, per quanto attiene alle sanzioni pecuniarie, della legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni. Il Comune non dovrà corrispondere alcun indennizzo all'assegnatario della licenza d'esercizio nei casi di sospensione, revoca e decadenza della licenza al servizio.

ART. 37
DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nel vigente Codice della Strada - [D. Lgs. 285/92](#) - e relativo Regolamento di esecuzione - [D.P.R. 495/92](#) -, nonché nella legge 15 gennaio 1992 n. 21.

ART. 38
ABROGAZIONE

Con l'entrata in vigore del presente regolamento comunale sono abrogate tutte le precedenti disposizioni emanate in materia dal Comune di Aversa.

ART. 39
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'adozione da parte del Consiglio Comunale e nei modi e termini previsti dal [D. Lgs.267/2000](#).

Integrazioni e variazioni:

Delibera G.M. n.446/05: “Rilasciare per l’espletamento del servizio di taxi con autovettura un contingente di numero cinque (5) autorizzazioni”.

Delibera G.M. n.306/14: “Incrementare il numero del contingente previsto per il rilascio dell’espletamento del servizio di taxi con autovettura e motocarrozze da 5 (cinque) e 7 (sette) unità.

INDICE

- ART. 1 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 2 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO
- ART. 3 - NUMERO DELLE AUTORIZZAZIONI
- ART. 4 - MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE LICENZE
- ART. 5 - CONTENUTI DEL BANDO DI CONCORSO
- ART. 6 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO
- ART. 7 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
- ART. 8 - CRITERI PER LA REDAZIONE DELLA GRADUATORIA
- ART. 9 - RILASCIO DELLA LICENZA
- ART. 10 - INIZIO DEL SERVIZIO
- ART. 11- MODALITA' PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
- ART. 12 - TRASFERIBILITA' DELLE LICENZE
- ART. 13 - SOSTITUZIONE ALLA GUIDA
- ART. 14 - COLLABORAZIONE FAMILIARE
- ART. 15 - CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE
- ART. 16 – CARATTERISTICHE DEL TASSAMETRO
- ART. 17 - TARIFFE
- ART. 18 - SOSTITUZIONE DEL VEICOLO
- ART. 19 - NORME DI COMPORTAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO
- ART. 20 - AMBITO TERRITORIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
- ART. 21 - STAZIONAMENTO TAXI
- ART. 22 - USO COLLETTIVO DEL TAXI
- ART. 23 - VEICOLO DI RISERVA
- ART. 24 - SERVIZIO A MEZZO RADIO-TELEFONO
- ART. 25 - TURNI ED ORARI DI ATTIVITA'
- ART. 26 – INTERRUZIONE DEL TRASPORTO
- ART. 27 - TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP
- ART. 28 - FORZA PUBBLICA
- ART. 29 - VIGILANZA
- ART. 30 - SANZIONI AMMINISTRATIVE
- ART. 31 - DIFFIDA
- ART. 32 - SOSPENSIONE DELLA LICENZA
- ART. 33 - REVOCA DELLA LICENZA
- ART. 34 - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO
- ART. 35 - DECADENZA DELLA LICENZA
- ART. 36 - IRROGAZIONI DELLE SANZIONI
- ART. 37 – DISPOSIZIONI FINALI
- ART. 38 - ABROGAZIONE
- ART. 39 - ENTRATA IN VIGORE